

PROCEDURA modifiche /integrazioni istanze

- **E' possibile trasformare una sede organizzativa in operativa ed una operativa in organizzativa?**

In tal caso si configura una modifica dell'istanza stessa che determina una modifica. Si ritiene si configuri la fattispecie di "nuova istanza", nel caso da presentarsi mediante la piattaforma SO.RE.SA. secondo le modalità di cui al DD 867/2024.

VERIFICA

- **La verifica ed il controllo del possesso dei requisiti di accreditamento sono demandati alle ASL , così come alla DGRC 28 del 25/01/2024 e nel rispetto di quanto previsto dalla DGRC 71/23, pertanto si chiede di sapere se i requisiti da verificare sono quelli espressamente previsti dalla citata DGRC o anche genericamente anche quelli di cui alla DGRC 7301/2021**

I requisiti previsti per l'erogazione delle cure domiciliari integrate oggetto di verifica sono contenuti nei provvedimenti citati DGRC 21/2023, come modificata ed integrata dalla DGRC 71/2023 e nella DGRC 28/2024.

- ***La discrezionalità riconosciuta alle ASL in merito alle modifiche da apportare alla modulistica standardizzata fornita dall'Ente Regione può intendersi come estesa anche rispetto alle modalità operative di verifiche di competenza ASL senza comunque distaccarsi dalle linee guida Regionali?***

E' consentita nell'ambito delle Disposizioni nazionali e delle Linee guida regionali

- **Nell'accertamento della verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento come alla DGRC 28/24, la ASL competente deve effettuare un sopralluogo congiunto al Nucleo Accreditamento Istituzionale (valutatori regionali) ?**

La verifica dei requisiti è competenza delle Aziende Sanitarie, avvalendosi del proprio personale

- **Può valutarsi come esistente un rapporto di subordinazione funzionale e temporale tra l'attività di verifica attuata presso una sede organizzativa e un'eventuale verifica presso una sede operativa?**

Nel caso di verifica di un'organizzazione che ha presentato istanza per la sede organizzativa (anche operativa) e uno o più ulteriori sedi operative, la ASL competente sulla sede organizzativa verificherà il possesso di tutti i requisiti, mentre l'altra ASL verificherà il personale dedicato alla sede operativa non coincidente con quella organizzativa nonché gli altri requisiti.

L'efficacia della attestazione della accreditabilità per la sede operativa diversa da quella organizzativa è subordinata all'esito favorevole della verifica effettuata sulla sede organizzativa

REQUISITI STRUTTURALI

- **Coesistenza con altre attività nella sede:**

E' possibile che coesistano, nella medesima struttura, solo attività sanitarie e/sociosanitarie

tra loro differenti, precedentemente autorizzate ai sensi della DGRC 7301/01 ovvero del Regolamento regionale 4/2014, sempre nel rispetto dei requisiti definiti dai rispettivi atti che le normano.

• **In merito al requisito di cui al punto 1.2 Au. Requisiti strutturali - lettera "i" spogliatoio per il personale, non essendo prevista, sia nella sede organizzativa/operativa e/o operativa un ambulatorio medico, ove si potessero svolgere attività di tipo sanitario, ma esclusivamente un locale del servizio e delle riunioni di equipe, si chiede di sapere se per spogliatoio del personale di cui innanzi si debba riferire ad un locale ad uso spogliatoio di cui al D.Lgs 81/08 punto 1.12 comma 1.12.2 (al di sotto di cinque unità)**

Relativamente al punto 1.2 AU, il locale ad uso spogliatoio del personale deve essere proporzionato al numero/unità di personale presene stabilmente in sede, per ogni singolo turno.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

• **All'atto della verifica e controllo del possesso dei requisiti di accreditamento, così come alla DGRC 28 del 25/01/2024 e nel rispetto di quanto previsto dalla DGRC 71/23, bisogna accertare la presenza di un contratto o la mera dichiarazione di disponibilità (come previsto dalla normativa) anche libero professionale, per il personale occorrente e se eventualmente fosse un contratto debba contenere l'impegno orario settimanale minimo.**

All'atto della verifica, occorre rilevare la disponibilità del personale con l'esibizione dell'elenco dei professionisti disponibili, (titoli, eventuali abilitazioni, iscrizione ad Albi ed Ordini professionali) contratto di lavoro e relativo e impiego orario

• **All'atto della verifica e controllo del possesso dei requisiti di accreditamento, così come alla DGRC 28 del 25/01/2024 e nel rispetto di quanto previsto dalla DGRC 71/23, bisogna accertare che le procedure di cui all'allego 3 della DGRC 71/23, siano sottoscritte per accettazione dai singoli operatori facenti parte del processo produttivo, in fase di accreditamento o in fase di contrattualizzazione con il SSR, onde evitare una inutile formazione del personale in fase di accreditamento.**

Come definito dall'Intesa 151/2021, l'organizzazione è garante di tale requisito già in fase di accreditamento.

FORMA AGGREGATIVA

• ***Sono da considerarsi come legittimate alla costituzione di un'Aggregazione ogni forma societaria disciplinata dall'art.2247 e succ. c.c.?***

Senz'altro non è ammissibile la forma della società semplice, che non può essere utilizzata per l'esercizio di un'attività commerciale

• ***Nell'ipotesi di rilascio di Atto Deliberativo a beneficio di Aggregazione costituita, a fronte di un esito positivo delle verifiche per il possesso dei requisiti di Accredita-mento Istituzionale, ne può discendere una dimensione di Accredita-mento per i singoli sog-getti aggregati o la stessa è da circoscrivere alla sola Aggregazione? ;***

L'Accreditamento è rilasciato all'Aggregazione, e non è disponibile "pro quota" ai soggetti aggregati

- **Potrebbe essere oggetto di un'analisi procedurale la possibilità di disciplinare l'ipotesi di uscita o di entrata da o verso un'Aggregazione in una fase in cui il titolo di Accreditemento per l'Aggregazione stessa sia stato già rilasciato?**

Detta fattispecie potrà essere regolata sulla falsariga di quanto avviene già con le aggregazioni di laboratori, con la necessaria precisazione che per le ADI non è possibile fare riferimento ad uno storico prestazionale.

REQUISITI ORGANIZZATIVI-PERSONALE

- **Le organizzazioni che hanno presentato istanza per più aziende: come verificare il personale**

Il requisito relativo al personale è valutato dall'Asl nella quale vi è la sede organizzativa dichiarata dall'organizzazione ; l'Azienda/Aziende nella/e quale/i opera/operano le sedi operative verificheranno i requisiti di personale relativi alla sede operativa, come indicato nella TABELLA 3 dell'allegato A approvato con d.g.r.c. 28/2024.

L'efficacia della attestazione della accreditabilità per la sede operativa diversa da quella organizzativa è subordinata all'esito favorevole della verifica effettuata sulla sede organizzativa

- **Viene richiesto come gestire la verifica sul personale di un'organizzazione che ha presentato istanza per la sede organizzativa (anche operativa) e uno o più ulteriori sedi operative.**

Si rinvia al quesito precedente

- **Lavoro interinale: ammissibilità e verifica. Viene chiesto se è ammesso il lavoro interinale per l'attività di ADI**

La delibera di Giunta n. 28/2024 stabilisce che "il personale che costituisce la dotazione organica complessiva potrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza...ovvero un rapporto di lavoro libero professionale", senza riferimento a percentuali tra le diverse fattispecie.

La somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV) e coinvolge tre soggetti:
- un'agenzia autorizzata (c.d. somministratore), iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- un soggetto (c.d. utilizzatore), che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale;
- uno o più lavoratori (c.d. somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l'utilizzatore.

Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

Per il contratto di somministrazione a tempo determinato trovano, applicazione le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 81/2015 per i contratti a termine (Capo III), ad eccezione delle previsioni sui diritti di precedenza, sulle previsioni relative ai termini fra più rinnovi contrattuali e sulla percentuale massima di lavoratori a termine (art. 34, comma 2). La data di inizio e la durata prevedibile della missione - che può essere prorogata con il consenso del lavoratore per iscritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore - devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore, all'atto della conclusione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei citati contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 (art.

31, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, come riformato dal decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018).

REQUISITI ORGANIZZATIVI-PROCEDURE

- **Materiale di risulta/smaltimento rifiuti**

L'assegnazione del ruolo di "produttore di rifiuti" va valutata in base alla definizione di cui all'art. 183, c.1-f) del Dlgs 152/2006 che lo definisce quale "il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) ..."; in base alla considerazione che, trattandosi di produzione di rifiuti speciali, l'entità unitaria della produzione di tali rifiuti è l'ente o l'organizzazione cui corrisponde l'esercizio di un'attività fattiva ai sensi dell'art. 184, c.3 del Dlgs 152/2006, vale a dire l'organizzazione che effettua l'assistenza a domicilio

Relativamente ai Rifiuti prodotti durante l'assistenza domiciliare prestata dal personale sanitario, la raccolta e la completa gestione deve essere effettuata unicamente dal personale preposto ai sensi del DPR 254/2003.

- **Veicoli**

Si conferma che disponibilità dei veicoli deve essere in capo all'organizzazione. Il controllo avviene mediante consultazione della carta di circolazione e del Certificato di Proprietà. Ove la disponibilità derivi da contratto di comodato del veicolo per un periodo maggiore di 30 giorni da un soggetto diverso dal proprietario, è fatto obbligo (Codice della Strada art. 94) richiedere, sempre entro trenta giorni, alla Motorizzazione Civile la relativa annotazione sulla carta di circolazione.